

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 8 LUGLIO 2014

n. 89



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1083

Cont. n. 3589/2004/TO. - TAR PUGLIA Bari - SOC. IMARFA S.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22478

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1084

Cont. n. 11322/2002/P. - Consiglio di Stato - CBH CITTA' DI BARI HOSPITAL S.p.A. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22479

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1085

Cont. n. 11326/2002/P. - Consiglio di Stato - CASA DI CURA SAN FRANCESCO s.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22480

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1086

Cont. n. 11323/2002/P. - Consiglio di Stato - CASA DI CURA SAN CAMILLO S.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22481

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1087

Cont. n. 11321/2002/P. - TAR PUGLIA Bari - CASA DI CURA DAUNIA MEDICA S.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22483

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1088

Cont. n. 4243/02/B. - Consiglio di Stato - SILVESTRI Antonio c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22484

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1089

Cont. n. 1312/05/CA. - Tribunale Civile di Taranto - ARPV di MANDURIA c/ REGIONE PUGLIA - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Francesca Riccio, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione di bilancio.

Pag. 22485

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1090

Cont. n. 37/02/CO. - Consiglio di Stato - PASQUALE Salvatore c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22486

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1091

Cont. n. 1413/01/GU. - Consiglio di Stato - ISOSAR s.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22488

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1092

Cont. n. 5118/02/CO. - TAR PUGLIA Bari - C.U.M.I c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22489

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1093

Cont. 1247/06/GA Tribunale di Lecce (Art 700, Reclamo e Merito) sig. W.M. c/ Regione Puglia competenze professionali avv. Antonella Indirli, difensore Regione riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Pag. 22490

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1094

Cont. 418/13/GR. Consiglio di Stato. Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari c/dott.ri C.E. + altri e Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 65/14. Ratifica nomina legale esterno, avv. Filippo Panizzolo.

Pag. 22492

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1095

Cont. 111/14/GR. Consiglio di Stato. ASL Bari c/A.F.A.I.S.A. e Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n. 100/14. Ratifica nomina legale esterno, avv. Filippo Panizzolo.

Pag. 22493

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1096

Cont.22/14/CE Tariffa Energia sr c/ Regione Puglia. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Lecce. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi Iam-brenghi.

Pag. 22494

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1123

Cont. 479/14/GR (3428/00/CO.) - Avv. DE MICHELE Costanzo c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali Avv. De Michele Costanzo a seguito D.I. n. 367/14 Giudice di Pace di Foggia. Riconoscimento del debito.

Pag. 22496

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1124

Cont. 478/14/GR (3427/00/CO.) - Avv. DE MICHELE Costanzo c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali Avv. De Michele Costanzo a seguito D.I. n. 371/14 Giudice di Pace di Foggia. Riconoscimento del debito.

Pag. 22497

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1125

Cont. 465/14/GR (3046/00/CO.) - Avv. DE MICHELE Costanzo c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali Avv. De Michele Costanzo a seguito D.I. n. 339/14 Giudice di Pace di Foggia. Riconoscimento del debito.

Pag. 22498

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1126

Cont. n. 300/12/AV. - REGIONE PUGLIA c/ COMUNE DI MONTEMESOLA - Giudizio di merito da instaurarsi, a seguito dell'ordinanza emessa dal G.F., in merito alla sospensione dell'esecuzione n. 4638/12. Resistenza in giudizio. Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Rosanna Caiazzo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22499

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1127

Cont. n. 299/12/AV. - REGIONE PUGLIA c/ COMUNE DI MONTEMESOLA - Giudizio di merito da instaurarsi, a seguito dell'ordinanza emessa dal G.F., in merito alla sospensione dell'esecuzione n. 4637/12. Resistenza in giudizio. Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Rosanna Caiazzo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22501

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1128

Cont. n. 298/12/AV. - REGIONE PUGLIA c/ COMUNE DI MONTEMESOLA - Giudizio di merito da instaurarsi, a seguito dell'ordinanza emessa dal G.F., in merito alla sospensione dell'esecuzione n. 4636/12. Resistenza in giudizio. Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Rosanna Caiazzo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22502

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1129

Cont. n. 11324/2002/P. - Consiglio di Stato - CASA DI CURA DE LUCA s.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22503

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1130

Cont. n. 370 e 371/10/AV. - Corte d'Appello di Lecce - REGIONE PUGLIA c/ GRECO Giuseppina e MARANGI Giuseppe - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Rosanna Caiazzo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22504

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1131

Cont. n. 348/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di M.S. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Pag. 22506

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1143

Cont.863/09/L - Regione Puglia c/ M. s.r.l. - C.d.S. Impugnazione per revocazione della sentenza 1181/14 C.d.S. Nomina avv. Ada Matteo, legale esterno.

Pag. 22507

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1144

Cont. n. 622/14/TG. Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale relativa alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni)). Proposizione dell'impugnativa e conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Pag. 22508

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1145

Cont. n. 5/14/LO (Regione Puglia c/ B.D. + R. N. Cont. n. 646/10/CE (Regione Puglia c/ Srl A.I.T.). Ratifica nomina consulente tecnico di parte.

Pag. 22513

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2014, n. 1150

Cont. 371/14/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 5533/09 R.G.NR. e n. 86/10 r.g. G.I.P. - Tribunale di Lecce - a carico di B.G. altri. Estensione procura speciale. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Salvatore Ruberti.

Pag. 22514

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1155

Cont. n. 12146/02/P.GR. - TAR PUGLIA Bari - LEONE Giuseppe c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22515

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1156

Cont. n. 2825/03/GR. - TAR PUGLIA Lecce - COMUNE DI NARDO' c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22516

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1157

Cont. n. 3634/03/GR. - TAR PUGLIA Bari (cautelare marito) - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22518

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1158

Cont. n. 3305/02/CO. - Consiglio di Stato - REGIONE PUGLIA c/ SANITAS s.n.c. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 22519

PARTE SECONDA

 Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1083

Cont. n. 3589/2004/TO. - TAR PUGLIA Bari - SOC. IMARFA S.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Prof. Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1406 del 04/10/2005 la G.R. ha ratificato, la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Francesco Paparella per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

la controversia si concludeva con sentenza n. 1310/2009, l'Avv. Francesco Paparella, esaurita l'attività, con nota del 10.06.2011, chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 2.958,47;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella, pari alla somma complessiva di € 3.007,79 (al lordo delle ritenute);

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del predetto legale esterno, ammontante a complessivi € 3.007,79, ed alla connessa variazione del

bilancio - esercizio 2014 per il finanziamento della predetta somma quale debito fuori bilancio, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.007,79 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.007,79, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio per il pagamento di competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella in relazione all'incarico ricevuto, ed ammontante ad € 3.007,79;

- Di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1084

Cont. n. 11322/2002/P. - Consiglio di Stato - CBH CITTA' DI BARI HOSPITAL S.p.A. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1351 del 04.09.2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sen-

tenza n. 6733/04 resa dal Consiglio di Stato Sez. IV, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 07.05.2007 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 3.704,14;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 3.704,14 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.704,14, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.704,14, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.704,14 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.704,14, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.704,14 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1085

Cont. n. 11326/2002/P. - Consiglio di Stato - CASA DI CURA SAN FRANCESCO s.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1351 del 04.09.2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 6730/04 resa dal Consiglio di Stato Sez. IV, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 07.05.2007 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 3.704,14;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 3.704,14 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.704,14, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.704,14, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.704,14 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.704,14, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.704,14 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto,

mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1086

Cont. n. 11323/2002/P. - Consiglio di Stato - CASA DI CURA SAN CAMILLO S.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1351 del 04.09.2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 6727/04 resa dal Consiglio di Stato Sez. IV, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del

07.05.2007 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 3.704,14;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 3.704,14 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.704,14, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.704,14, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.704,14 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.704,14, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.704,14 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1087

Cont. n. 11321/2002/P. - TAR PUGLIA Bari - CASA DI CURA DAUNIA MEDICA S.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2112 del 23/12/2002 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 1081/03 resa dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 28.02.2008 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 4.003,34;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 4.003,34 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 4.003,34, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4.003,34, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti

ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.003,34 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.003,34, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.003,34 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1088

Cont. n. 4243/02/B. - Consiglio di Stato - SILVESTRI Antonio c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 2074 del 23.12.2002 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Francesco Paparella per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva con decreto di perenzione n. 1118/2011 resa dal Consiglio di Stato Sez. V, l'Avv. Francesco Paparella, esaurita l'attività, con nota del 17.09.2011 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 2.328,95;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella alla somma complessiva di € 2.367,77 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 2.367,77, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Francesco Paparella;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 2.367,77, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.367,77 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.367,77, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da

adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.367,77 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Francesco Papparella, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1089

Cont. n. 1312/05/CA. - Tribunale Civile di Taranto - ARPV di MANDURIA c/ REGIONE PUGLIA - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Francesca Riccio, difensore Regione. Riconoscimento del debito e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1651 del 22.11.2005 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Francesca Riccio per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 2087 del 11.12.2009 resa dal Tribunale di Taranto, l'Avv. Francesca Riccio, esaurita l'attività, con nota 08.03.2010 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 30.111,12;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Francesca Riccio, pari alla somma complessiva di € 22.305,29 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 22.305,29, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Francesca Riccio;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 22.305,29, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 22.305,29 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Francesca Riccio, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 22.305,29, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 22.305,29 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Francesca Riccio, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1090

Cont. n. 37/02/CO. - Consiglio di Stato - PASQUALE Salvatore c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 213 del 11.03.2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Francesco Paparella per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 517 del 01.02.2012 resa dal Consiglio di Stato Sez. IV, l'Avv. Francesco Paparella, esaurita l'attività, con nota del 10.07.2012 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 2.645,58;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella alla somma complessiva di € 2.667,46 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 2.667,46, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Francesco Paparella;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 2.667,46, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.667,46 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.667,46, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.667,46 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Francesco Paparella, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente

esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1091

Cont. n. 1413/01/GU. - Consiglio di Stato - ISOSAR s.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 491 del 17/04/2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente agli avv.ti Luciano Ancora, Francesco Paparella e Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 5034 del 17.04.03 resa dal Consiglio di Stato, l'Avv. Francesco Paparella, esaurita l'attività, con nota del 10.02.2011 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 11.965,68;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Francesco Paparella alla somma complessiva di € 4.090,98(al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale

importo, in complessivi € 4.090,98, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Francesco Paparella;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4.090,98, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.090,98 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impingamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.128,78, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione

Spese Legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.090,98 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell’Avv. Francesco Paparella, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione “Copertura Finanziaria”, che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell’Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1092

Cont. n. 5118/02/CO. - TAR PUGLIA Bari - C.U.M.I c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Francesco Paparella. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Liquidazione Spese Legali” e

confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1018 del 16/07/2002 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d’urgenza dal Presidente all’avv. Francesco Paparella per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l’Amministrazione regionale con sentenza n. 1983/03 resa dal TAR Puglia Bari, l’Avv. Francesco Paparella, esaurita l’attività, con nota del 29.10.2003 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 12.445,17;

l’esito dell’istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l’ammontare delle competenze professionali spettanti all’Avv. Francesco Paparella alla somma complessiva di € 2.963,12 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 2.963,12, demandando all’Avv. Coordinatore l’adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell’atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all’Avv. Francesco Paparella;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 2.963,12, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.963,12 per pagamento competenze dovute per l’attività professionale svolta dall’avv. Francesco Paparella, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per

- partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
 - All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.963,12, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 2.963,12 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Francesco Papparella, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1093

Cont. 1247/06/GA Tribunale di Lecce (Art 700, Reclamo e Merito) sig. W.M. c/ Regione Puglia competenze professionali avv. Antonella Indirli, difensore Regione riconoscimento del debito e variazione al bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con la D.G.R. 1186/2006 la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Antonella Indirli per la costituzione nel giudizio dinanzi al Trib. di Lecce promosso dal sig. W. M. ex art. 700 per la disapplicazione della determinazione 1671/05 del Servizio Agricoltura.

(Valore della controversia: Indeterminabile - Settore di spesa: Agricoltura)

Con la determina n. 738 del 27/09/2006 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 408,50 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto per competenze.

Il Tribunale adito con ordinanza del 27/07/2006 ha rigettato il ricorso, nulla per le spese.

Con la D.G.R. 353 del 27/03/2007 la Regione Puglia ha conferito mandato all'avv. Antonella Indirli

per la costituzione nel reclamo dinanzi al Tribunale di Lecce promosso dal sig. W. M. avverso l'ordinanza del 25/07/06 che rigettava il ricorso ex art. 700.

Con la determinazione n. 311 del 15/06/2007 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato Legale, la somma di € 816,99 oltre CAP e IVA, a titolo di acconto sulle competenze.

Il Tribunale di Lecce con ordinanza del 06/02/2007 ha rigettato il reclamo.

La sentenza n. 11306/08 emessa dal Tribunale di Lecce definiva nel merito il giudizio, respingendo il reclamo, compensando le spese.

L'avv. Antonella Indirli, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettere del 19/11/2009 e 18/11/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica per l'importo di € 7.507,97 non detratti gli acconti, comprensivo del CAP (2%) e della ritenuta fiscale oltre IVA come per legge.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rettificata ex officio, al netto degli acconti corrisposti, in € 5.616,60 comprensivi di CAP (4%), IVA (22%), ritenuta fiscale e spese esenti per € 27,00, in quanto gli onorari maggiorati del 15% sono stati ridotti a € 2.386,25 corrispondenti alla somma degli importi indicati nella nota specifica presentata.

Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio".

Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 5.616,60 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2014, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.616,60 per il pagamento delle competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Antonella Indirli, si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 5.616,60 dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio in corso.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.616,60 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali", confermata dal Dirigente Amministrativo e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 5.616,60 relativo ai compensi professionali spettanti per l'attività svolta dall'avv. Antonella Indirli;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 5.616,60 mediante la variazione di bilancio prevista nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere, a cura dell'Avvocatura, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il presente provvedimento;
- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1094

Cont. 418/13/GR. Consiglio di Stato. Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari c/dott.ri C.E. + altri e Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 65/14. Ratifica nomina legale esterno, avv. Filippo Panizzolo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

i dottori E.C., F.S., S.B., O.R.C., M.Q., G.R., U.P., B.M., V.P. e U.O. hanno presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari ricorso, notificato in data 15/3/2013, per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari n. 30 del 15/1/2013 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla Deliberazione D.G. n. 742 del 29/05/2009"; ove ritenuto e se nell'interesse dei ricorrenti medesimi, della deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 12/6/2012; nonché di ogni altro atto ulteriore, presupposto, connesso o successivo;

Il TAR adito con sentenza n. 65/14, notificata in data 14/2/2014, ha accolto il predetto ricorso;

In data 15/4/2014 l'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziata Policlinico di Bari ha notificato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 65/2014;

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota prot. A00/151/2958 del 26/3/2014, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato e con proprio provvedimento del 4 aprile 2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Filippo Panizzolo (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Filippo Panizzolo è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.150,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 4/4/2014.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.r. n. 28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 3.150,00 (imponibile), € 720,72 (IVA), € 126 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,01, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV - lett.K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 65/2014 a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1095

Cont. 111/14/GR. Consiglio di Stato. ASL Bari c/A.F.A.I.S.A. e Regione Puglia. Costituzione nel giudizio di appello avverso ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n. 100/14. Ratifica nomina legale esterno, avv. Filippo Panizzolo.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

L'A.F.A.I.S.A. ha presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari ricorso con istanza ex art. 56 cpa, notificato in data 21/1/2014. per l'annullamento, previa istanza cautelare, del provvedimento della ASL BA prot. 97387 del 30/5/2013, con il quale è stato disposto alle direzioni dei propri Distretti Socio Sanitari l'applicazione di quanto previsto nelle "Linee Guida" ed i relativi allegati, approvate e richiamate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 691/2011. relativamente alla parte in cui è stato stabilito che le procedure di accesso alle prestazioni di riabilitazione residenziale e semiresidenziale operino anche nei confronti delle strutture private accreditate ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26, L.R. 833/1978, e nella parte in cui è stata affidata ad un'apposita Commissione di Valutazione la preventiva valutazione del fabbisogno riabilitativo; nonché di ogni altro atto ulteriore, presupposto, connesso o successivo, ivi compreso ogni atto con cui la ASL ha dato applicazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 691/2011 anche nei confronti delle strutture private accreditate ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26, L.R. 833/1978;

Il TAR adito con ordinanza n. 100/2014, pronunciata nella camera di consiglio del 13/2/2014, ha accolto l'istanza cautelare;

In data 25/3/2014 la ASL Bari ha notificato ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la predetta ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n. 100/2014;

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota prot. A00/151/1437 del 17/2/2014 e A00/151/2092 del 4/3/2014, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato e con proprio provvedimento del 4 aprile 2014, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Filippo Panizzolo (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato all'Avv. Filippo Panizzolo è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 3.150,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 4/4/2014.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 3.996,72, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- 3.150,00 (imponibile), € 720,72 (IVA), € 126 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.199,01, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario. con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore. sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente

atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV - lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento. titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR Puglia sede di Bari n. 100/14 a mezzo dell'avv. Filippo Panizzolo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1096

Cont.22/14/CE Tariffa Energia sr c/ Regione Puglia. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Lecce. Ratifica nomina legale esterno avv. Francesco Caputi Iambrenghi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

con ricorso spedito per la notifica il 24 dicembre 2013 e successivi motivi aggiunti spediti per la notifica il 21 gennaio 2014, la srl Tarifa Energia ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della nota prot. n. 9128 del 20 novembre 2013 del Servizio Energia e della nota prot. n. 196 del 10 gennaio 2014 del medesimo Servizio relative all'autorizzazione unica dell'impianto eolico della potenza di 22 MW sito nel comune di Castri e Vernole (LE) rilasciata con determina dirigenziale n. 251 del 24.11.2010.

che, pertanto, il Servizio Energia ha ravvisato l'opportunità di costituirsi e resistere in giudizio.

il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Francesco Caputi lambrenghi, nato a Bari il 16/04/1965

Si dà atto che il mandato all'avv. Francesco Caputi lambrenghi è stato conferito per un importo predefinito pari ad €. 4.536,00 oltre CAP (€. 181.44) e IVA (€. 1.037,84); il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di attivare azione giudiziaria.

(Valore della causa: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Demanio).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 5.755,28 IVA e CAP inclusi sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad €. 2.000 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV - lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di procedere con la costituzione nel giudizio promosso dalla srl Tariffa Energia a mezzo dell'avv. Francesco Caputi lambrenghi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1123

Cont. 479/14/GR (3428/00/CO.) - Avv. DE MICHELE Costanzo c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali Avv. De Michele Costanzo a seguito D.I. n. 367/14 Giudice di Pace di Foggia. Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 08.04.2014 è stato notificato all'Avvocatura regionale il decreto ingiuntivo n. 367/2014, con il quale il Giudice di Pace di Foggia ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare la somma di € 3.800,00 (sorte capitale) oltre spese come in atti a favore dell'avvocato Costanzo De Michele officiato con deliberazione di G.R. n. 923 del 09.07.2002 quale rappresentante e difensore della Regione Puglia nel giudizio relativo al cont. n. 3428/00/CO., a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli all'ente Regione, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di procedura monitoria per € 469,50 oltre spese come per legge;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Costanzo De Michele, pari alla somma complessiva di € 5.046,44 (al lordo delle ritenute) ed € 577,02 per spese di procedura monitoria;

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 5.046,44, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze dovute all'Avv. Costanzo De Michele; Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 5.046,44, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 5.046,44 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Costanzo De Michele, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.046,44 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione, al Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori" del bilancio in corso;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.046,44 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Costanzo De Michele;

- di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1124

Cont. 478/14/GR (3427/00/CO.) - Avv. DE MICHELE Costanzo c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali Avv. De Michele Costanzo a seguito D.I. n. 371/14 Giudice di Pace di Foggia. Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 08.04.2014 è stato notificato all'Avvocatura regionale il decreto ingiuntivo n. 371/2014, con il quale il Giudice di Pace di Foggia ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare la somma di € 3.800,00 (sorte capitale) oltre spese come in atti a favore dell'avvocato Costanzo De Michele officiato con deliberazione di G.R. n. 927 del 09.07.2002 quale rappresentante e difensore della Regione Puglia nel giu-

dizio relativo al cont. n. 3427/00/CO., a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli all'ente Regione, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di procedura monitoria per € 369,50 oltre spese come per legge;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Costanzo De Michele, pari alla somma complessiva di € 5.046,44 (al lordo delle ritenute) ed € 508,38 per spese di procedura monitoria;

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 5.046,44, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze dovute all'Avv. Costanzo De Michele; Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 5.046,44, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 5.046,44 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Costanzo De Michele, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.046,44 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione, al Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori" del bilancio in corso;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rien-

trante nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.046,44 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Costanzo De Michele;
- di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1125

Cont. 465/14/GR (3046/00/CO.) - Avv. DE MICHELE Costanzo c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali Avv. De Michele Costanzo a seguito D.I. n. 339/14 Giudice di Pace di Foggia. Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 10.04.2014 è stato notificato all'Avvocatura regionale il decreto ingiuntivo n. 339/2014, con il quale il Giudice di Pace di Foggia ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare la somma di € 3.800,00 (sorte capitale) oltre spese come in atti a favore dell'avvocato Costanzo De Michele officiato con deliberazione di G.R. n. 925 del 09.07.2002 quale rappresentante e difensore della Regione Puglia nel giudizio relativo al cont. n. 3046/00/CO., a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli all'ente Regione, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di procedura monitoria per € 769,50 oltre spese come per legge;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Costanzo De Michele, pari alla somma complessiva di € 5.046,44 (al lordo delle ritenute) ed € 957,66 per spese di procedura monitoria;

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 5.046,44, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze dovute all'Avv. Costanzo De Michele; Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 5.046,44 ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di € 5.046,44 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Costanzo De Michele si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.046,44 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione, al Cap. 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori" del bilancio in corso;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.046,44 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'Avv. Costanzo De Michele;

- di provvedere al finanziamento della relativa spesa mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria" che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1126

Cont. n. 300/12/AV. - REGIONE PUGLIA c/ COMUNE DI MONTEMESOLA - Giudizio di merito da instaurarsi, a seguito dell'ordinanza emessa dal G.F., in merito alla sospensione dell'esecuzione n. 4638/12. Resistenza in giudizio. Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Rosanna Caiazzo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 31.10.2013, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Rosanna Caiazzo l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

con deliberazione n. 2596 del 30/12/2013 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

con il predetto provvedimento si demanda al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro l'esercizio finanziario 2013, dell'atto di impegno della spesa complessiva di € 4.337,04 comprensiva di IVA e CAP, fissando un acconto sulla spesa complessiva di € 2.256,11 comprensiva di IVA e CAP al prefato legale, ed alla connessa variazione del bilancio - esercizio 2014 per il finanziamento della predetta somma quale debito fuori bilancio, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nella fattispecie, si rileva la circostanza che non è stato possibile adottare la conseguente Determinazione Dirigenziale impegno di detta spesa, nell'anno 2013 in cui è stata approvata la delibera di ratifica, per esigenze temporali legate alla chiusura dello stesso esercizio finanziario;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4.337,04, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.337,04, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno della spesa complessiva di € 4.337,04, ed alla liquidazione del suddetto acconto di € 2.256,11, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conse-

guente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.337,04 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Rosanna Caiazzo, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1127

Cont. n. 299/12/AV. - REGIONE PUGLIA c/ COMUNE DI MONTEMESOLA - Giudizio di merito da instaurarsi, a seguito dell'ordinanza emessa dal G.F., in merito alla sospensione dell'esecuzione n. 4637/12. Resistenza in giudizio. Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Rosanna Caiazzo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 31.10.2013, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Rosanna Caiazzo l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

con deliberazione n. 2597 del 30/12/2013 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

con il predetto provvedimento si demanda al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro l'esercizio finanziario 2013, dell'atto di impegno della spesa complessiva di € 4.337,04 comprensiva di IVA e CAP, fissando un acconto sulla spesa complessiva di € 2.256,11 comprensiva di IVA e CAP al prefato legale, ed alla connessa variazione del bilancio - esercizio 2014 per il finanziamento della predetta somma quale debito fuori bilancio, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nella fattispecie, si rileva la circostanza che non è stato possibile adottare la conseguente Determinazione Dirigenziale impegno di detta spesa, nell'anno 2013 in cui è stata approvata la delibera di ratifica, per esigenze temporali legate alla chiusura dello stesso esercizio finanziario;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4.337,04, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.337,04, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno della spesa complessiva di € 4.337,04, ed alla liquidazione del suddetto acconto di € 2.256,11, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.337,04 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Rosanna Caiazzo,

mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1128

Cont. n. 298/12/AV. - REGIONE PUGLIA c/ COMUNE DI MONTEMESOLA - Giudizio di merito da instaurarsi, a seguito dell'ordinanza emessa dal G.F., in merito alla sospensione dell'esecuzione n. 4636/12. Resistenza in giudizio. Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Rosanna Caiazzo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 31.10.2013, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Rosanna Caiazzo l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

con deliberazione n. 2598 del 30/12/2013 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

con il predetto provvedimento si demanda al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro l'esercizio finanziario 2013, dell'atto di impegno della spesa complessiva di € 4.337,04 comprensiva di IVA e CAP, fissando un acconto sulla spesa complessiva di € 2.256,11 comprensiva di IVA e CAP al prefato legale, ed alla connessa variazione del bilancio - esercizio 2014 per il finanziamento della predetta somma quale debito fuori bilancio, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nella fattispecie, si rileva la circostanza che non è stato possibile adottare la conseguente Determinazione Dirigenziale impegno di detta spesa, nell'anno 2013 in cui è stata approvata la delibera di ratifica, per esigenze temporali legate alla chiusura dello stesso esercizio finanziario;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 4.337,04, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 4.337,04, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno della spesa complessiva di € 4.337,04, ed alla liquidazione del suddetto acconto di € 2.256,11, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conse-

guente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 4.337,04 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Rosanna Caizzo, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1129

Cont. n. 11324/2002/P. - Consiglio di Stato - CASA DI CURA DE LUCA s.r.l. c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1351 del 04.09.2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 6731/04 resa dal Consiglio di Stato Sez. IV, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 07.05.2007 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 3.704,14;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 3.704,14 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.704,14, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.704,14, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.704,14 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.704,14, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.704,14 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze

professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1130

Cont. n. 370 e 371/10/AV. - Corte d'Appello di Lecce - REGIONE PUGLIA c/ GRECO Giuseppina e MARANGI Giuseppe - Liquidazione acconto in favore del legale esterno, Avv. Rosanna Caiazzo, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

in data 03.12.2013, il Presidente pro-tempore della G.R. conferiva all'Avvocato Rosanna Caiazzo l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

con deliberazione n. 2605 del 30/12/2013 la G.R. ha ratificato, il suddetto mandato presidenziale;

con il predetto provvedimento si demandava al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro l'esercizio finanziario 2013, dell'atto di impegno della spesa complessiva di € 5.348,32 comprensiva di IVA e CAP ed € 200,00 per spese non imponibili, fissando un acconto sulla spesa complessiva di € 1.544,50 comprensiva di IVA e CAP al prefato legale, ed alla connessa variazione del bilancio

esercizio 2014 per il finanziamento della predetta somma quale debito fuori bilancio, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nella fattispecie, si rileva la circostanza che non è stato possibile adottare la conseguente Determinazione Dirigenziale impegno di detta spesa, nell'anno 2013 in cui è stata approvata la delibera di ratifica, per esigenze temporali legate alla chiusura dello stesso esercizio finanziario;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 5.348,32, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.348,32, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno della spesa complessiva di € 5.348,32, ed alla liquidazione del suddetto acconto di € 1.544,50, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conse-

guente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.348,32 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Rosanna Caiazzo, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1131

Cont. n. 348/14/AL - Consiglio di Stato - Comune di M.S. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

con ricorso cautelare in appello notificato il 29.4.2014, il Comune di M.S. ha chiesto la riforma, previo accoglimento dell'istanza cautelare in virtù di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., dell'ordinanza n. 202/2014 del TAR Bari e, conseguentemente, la sospensione dell'efficacia della D.D. n. 261 del 16.12.2014 avente ad oggetto "Legge 9 agosto 2013 n. 98 recante 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia' D.G.R. n. 1607 del 03/09/2013 - D.D. n. 71/2013 avente ad oggetto: Approvazione della graduatoria unica degli interventi presentati dagli enti locali - Correzione errori materiali e parziali modifiche in autotutela";

il Servizio Scuola, Università e Ricerca ha fatto presente l'opportunità di contestare l'avversa iniziativa giudiziaria;

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 5.5.2014 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel giudizio di cui in premessa dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura; Settore di Spesa: Servizio Scuola Università e Ricerca;

Valore della causa: indeterminabile di particolare interesse per l'Amministrazione;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno con-

tabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. k) e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1143

Cont.863/09/L - Regione Puglia c/ M. s.r.l. - C.d.S. Impugnazione per revocazione della sentenza 1181/14 C.d.S. Nomina avv. Ada Matteo, legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso rubricato al n. 5101/2013 R.G., la Regione Puglia ha proposto appello avverso la sentenza resa dal TAR Puglia - sede di Bari- n. 458/2013, con la quale il Collegio aveva accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società M., ricorrente in primo grado, per l'annullamento della delibera della Giunta regionale n. 516 del 7.4.2009 con cui l'Amministrazione, in relazione alla costruzione del Sistema Informativo Pugliese dell'Ambiente (SIPA), ha deliberato di affidare ad I. P. spa, nel rispetto della convenzione generale, in corso di approvazione, le attività di: 1. monitoraggio; 2. supporto tecnico specialistico alla direzione lavori; 3. assistenza per l'attività di trasferimento delle competenze.

Con successiva sentenza n. 1181/14 il Consiglio di Stato ha, previa riunione delle impugnazioni proposte dalla Regione Puglia e dalla Società I.P., ha respinto i ricorsi in appello;

Rilevati i presupposti per la proposizione dell'impugnazione per Revocazione della sentenza innanzi indicata e in considerazione della straordinaria importanza che riveste la questione oggetto di giudizio, si dispone il conferimento di incarico all' Avv. Ada Matteo, legale esterno, per l'impugnazione del provvedimento giurisdizionale.

(Valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza; Settore di Spesa: Servizio Controlli)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

- La spesa complessiva di € 14.274,00, comprensiva di Cpa e Iva, oltre all'importo del contributo unificato secondo la misura che verrà indicata dall'Av-

vocato officiato (e oltre le eventuali spese vive adeguatamente documentate), sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

- All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto di euro 2.146,80, comprensivo di Cpa e Iva, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di disporre l'impugnazione per revocazione della sentenza resa dal Consiglio di Stato e specificata in epigrafe, nominando rappresentante e difensore l'Avv. Ada Matteo, avvocato esterno;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1144

Cont. n. 622/14/TG. Corte Costituzionale. Ricorso in via principale c/ Presidenza Consiglio dei Ministri. Questione di legittimità costituzionale relativa alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni)). Proposizione dell'impugnativa e conferimento dell'incarico difensivo: Prof. Avv. Marcello Cecchetti, legale esterno.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La legge 7 Aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n. 81, serie generale, si pone in contrasto con i principi sanciti nella Costituzione, sotto i seguenti profili;

Illegittimità costituzionale dell'**art. 1, commi 5, primo periodo, 6, primo periodo, e 12, della legge n. 56 del 2014**, in quanto dettano disposizioni istitutive delle Città metropolitane, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato non dispone della competenza legislativa ad istituire Città metropolitane.

Illegittimità costituzionale dell'**art. 1, commi 6, secondo periodo, 13, 16, 22 e 48, della legge n. 56 del 2014**, nella misura in cui pongono norme inscindibilmente connesse alla istituzione delle Città metropolitane, per violazione:

- degli artt. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato, non disponendo della competenza a istituire le Città metropolitane, non dispone neanche della competenza a disciplinare gli aspetti connessi a tale istituzione.

Illegittimità costituzionale dell'**art. 1, comma 6, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014**, nella parte in cui disciplina il procedimento di modifica dei territori di province e città metropolitane prevedendo che, in caso di dissenso regionale, il Governo debba promuovere un'intesa tra la regione e i comuni interessati, e che in caso di mancato raggiungimento di quest'ultima «il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari

regionali e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione»», per violazione:

- dell'art. 133, primo comma, Cost., in quanto costruisce un procedimento di modifica delle circoscrizioni provinciali derogatorio rispetto alla disciplina costituzionale ivi prevista.

Illegittimità costituzionale dell'**art. 1, commi 10, 11, lettere b) e c), e 89, lett. a), della legge n. 56 del 2014**, nella parte in cui pongono norme concernenti aspetti organizzativi delle città metropolitane e delle province diversi da quelli concernenti gli "organi di governo", per violazione:

- dell'art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato non dispone della competenza a disciplinare gli aspetti organizzativi di città metropolitane e province diversi da quelli indicati nella sopra citata lett. p), ossia diversi dagli "organi di governo" di tali enti.

Illegittimità costituzionale dell'**art. 1, commi 19, 25, 58 e 69, in combinato disposto con i commi 8, 9, 11, lett. c), e 55, della legge n. 56 del 2014**, nella parte in cui prevedono meccanismi di designazione/elezione indiretta degli organi di governo di province e città metropolitane cui sono affidate le più importanti funzioni di gestione dei rispettivi enti, per violazione:

- dell'art. 1, primo e secondo comma, Cost., in quanto l'attribuzione delle funzioni di governo ad istituzioni non elette direttamente non rispetta il principio democratico e nega il principio di sovranità popolare; dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto le norme in questione introducono una differenziazione irragionevole tra l'esercizio delle funzioni allocate a livello di area vasta (a Province e Città metropolitane), e quelle allocate agli altri livelli di governo, poiché - senza che ci sia alcuna ragione costituzionalmente valida - le prime sono svolte tramite strumenti meno democratici di quelli che caratterizzano le seconde;

- dell'art. 5 Cost., nella parte in cui afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, poiché è chiaro che una istituzione territoriale nel cui ambito le funzioni più importanti non siano esercitate da organi eletti dai cittadini, e

dunque in grado di rappresentare questi ultimi, e di rispondervi tramite gli strumenti della responsabilità politica, non è una autentica istituzione di autogoverno, cioè - appunto - di autonomia;

- dell'art. 114, primo comma, Cost., in quanto tale disposizione, nell'affermare che la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, implicitamente afferma che gli enti che compongono la Repubblica devono essere democratici, come lo è la stessa Repubblica ai sensi dell'art. 1, e in quanto le norme in questione negano il pieno carattere democratico degli enti cui si riferiscono;
- dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, commi 1 e 2, della European Charter of Local Government, in quanto le disposizioni da ultimo citate prevedono l'elezione diretta delle istituzioni di governo locale;
- dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto contrastano con la logica del principio di sussidiarietà, che richiede che i "sistemi di governo" degli enti tra i quali scegliere il destinatario della funzione devono essere omologhi, cioè comparabili per il loro grado di "democraticità": e tale evenienza non si verifica per la forma di governo predisposta, per gli enti di area vasta, dalla legge n. 56 del 2014;
- della VIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, in quanto dalla medesima si desume che nel sistema delle amministrazioni provinciali vi debbano essere organi eletti direttamente, e che questi organi debbano avere significative funzioni di governo.

Illegittimità costituzionale dell'**art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014**, nella parte in cui prevede che il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo, **in combinato disposto con l'art. 1, commi 8, 9 e 11, lett. c)**, che individuano le funzioni degli organi di governo dell'ente, per violazione:

- dell'art. 1, primo e secondo comma, Cost., in quanto l'attribuzione delle funzioni di governo ad una istituzione non eletta da tutti i soggetti nei cui confronti esercita le funzioni di governo non rispetta il principio democratico e nega radice il principio di sovranità popolare;
- dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto le norme in questione introducono una differenziazione irragionevole tra l'esercizio delle funzioni

allocate a livello di area vasta (a Province e Città metropolitane), e quelle allocate agli altri livelli di governo, poiché - senza che ci sia alcuna ragione costituzionalmente valida - le prime sono svolte tramite strumenti meno democratici di quelli che caratterizzano le seconde, dal momento che una parte dei soggetti residenti all'interno della Città metropolitana non partecipa alla elezione del principale tra gli organi che esercitano, nel medesimo ambito, quelle funzioni;

- dell'art. 5 Cost., nella parte in cui afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, poiché è chiaro che una istituzione territoriale nel cui ambito le funzioni più importanti non siano esercitate da organi eletti da tutti i cittadini, non è, per coloro che non partecipano a tale elezione, una autentica istituzione di autogoverno, cioè - appunto - di autonomia;
- dell'art. 114, primo comma, Cost., in quanto tale disposizione, nell'affermare che la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, implicitamente afferma che gli enti che compongono la Repubblica devono essere democratici, come lo è la stessa Repubblica ai sensi dell'art. 1, e in quanto le norme in questione negano il pieno carattere democratico degli enti cui si riferiscono;
- dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3, commi 1 e 2, della European Charter of Local Government, in quanto le disposizioni da ultimo citate prevedono l'elezione diretta delle istituzioni di governo locale, ovviamente da parte di tutti coloro che fanno parte dell'ente locale territoriale considerato;
- dell'art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto contrastano con la logica del principio di sussidiarietà, che richiede che i "sistemi di governo" degli enti tra i quali scegliere il destinatario della funzione devono essere omologhi, cioè comparabili per il loro grado di "democraticità": e tale evenienza non si verifica per la Città metropolitana, poiché, il sindaco metropolitano non è uno strumento di autogoverno di tutti i residenti nel territorio della detta Città;
- dell'VIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, in quanto dalla medesima si desume che nel sistema delle amministrazioni provinciali vi debbano essere organi eletti direttamente da parte di tutti gli amministrati, e che questi organi debbano avere significative funzioni di governo;

- dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto determina una profonda lesione del principio di eguaglianza, discriminando gravemente la posizione dei residenti nei comuni diversi da quello capoluogo da quella dei residenti in quest'ultimo.

Illegittimità costituzionale dell'**art. 1, commi 32, 33, 43, 63 e 76, nonché dell'Allegato A, della legge n. 56 del 2014**, che pongono disposizioni inscindibilmente connesse con la designazione, mediante elezione indiretta, dei principali organi di governo di province e città metropolitane, per violazione:

- degli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo comma, 5, 114, primo comma, 117, primo comma (in relazione all'art. 3, commi 1 e 2, della European Charter of Local Government), 118, primo e secondo comma, Cost., nonché dell'VIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, in quanto, ponendo norme inscindibilmente connesse a quelle indicate supra, sub 5, violano i medesimi parametri costituzionali.

Incostituzionalità dell'**art. 1, commi 9, 11, 57, 89, della legge n. 56 del 2014**, nella misura in cui disciplinano funzioni delle province e delle città metropolitane non riconducibili alla competenza dello Stato in materia di funzioni fondamentali o nelle altre materie di competenza esclusiva di quest'ultimo, per violazione:

- degli artt. 117, secondo comma, lett. p), quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., in quanto lo Stato non dispone di alcuna competenza al riguardo.

Incostituzionalità dell'**art. 1, commi 11 e 89, della legge n. 56 del 2014**, nella parte in cui contemplano espressamente l'istituto della «delega di esercizio», per violazione:

- dell'art. 118, primo comma, Cost., il quale impone attribuzioni delle funzioni amministrative solo in titolarità secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che risultano incompatibili con l'istituto della delega di esercizio.

Incostituzionalità dell'**art. 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014**, che prevede che lo Stato e le Regioni, entro tre mesi dalla data in vigore della legge n. 56, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, mediante un accordo in conferenza unificata, individuino «in modo puntuale» le funzioni «oggetto del riordino e le relative competenze», per violazione:

- degli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., e 118, secondo comma, Cost., nella parte in cui si rivolge anche a funzioni ricadenti nelle materie diverse da quelle sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva, in quanto l'allocazione delle funzioni, nelle materie di competenza concorrente e regionale residuale, spetta alle Regioni in base all'art. 118, secondo comma, Cost., dovendosi altresì escludere che la puntuale individuazione e allocazione delle funzioni da parte delle Regioni possa essere subordinata ad un accordo di queste ultime con altri soggetti.

- dell'art. 3, primo comma, Cost., e dell'art. 118, primo comma, Cost., nella misura in cui la previsione è volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza (che impone invece di distinguere il trattamento giuridico di situazioni differenti) e con il principio di differenziazione.

Incostituzionalità dell'**art. 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014**, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, siano stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, per violazione:

- degli artt. 3, primo comma, e 118, primo comma, Cost., nella misura in cui è volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza (che impone invece di distinguere il trattamento giuridico di situazioni differenti) e con il principio di differenziazione;

- degli artt. 117, terzo e quarto comma, Cost., e 118, secondo comma, Cost., nella parte in cui si rivolge anche a funzioni ricadenti nelle materie diverse da quelle sulle quali lo Stato ha competenza esclusiva, in quanto l'allocazione delle funzioni amministrative, nelle materie di competenza concorrente e regionale residuale, spetta alle Regioni in base all'art. 118, secondo comma, Cost.;

- nonché, in via subordinata rispetto a tale ultima questione, ove si ritenesse che i criteri alla cui individuazione è preordinato il d.P.C.M. contemplato dalla previsione in esame fossero qualificabili alla stregua di “principi fondamentali” della materia, per violazione:
- dell’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui si rivolge a funzioni ricadenti nelle materie di competenza concorrente, in quanto tale disposizione costituzionale impone che i principi fondamentali siano stabiliti, dallo Stato, mediante fonte di rango legislativo, e non certo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- dell’art. 117, quarto comma, Cost., nella parte in cui si rivolge a funzioni ricadenti in ambiti di competenza legislativa residuale regionale, in quanto lo Stato non dispone di alcun titolo di legittimazione al riguardo.

Incostituzionalità dell’**art. 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014**, in base al quale «la regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all’accordo di cui al comma 91», per violazione:

- degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, secondo comma, Cost., nella parte in cui si riferisce a funzioni ricadenti in materie diverse di quelle di competenza esclusiva statale, poiché lo Stato non dispone di alcuna competenza legislativa al riguardo

Illegittimità costituzionale dell’**art. 1, commi 105, lettere a) e b), e 106, della legge n. 56 del 2014**, che disciplinano l’assetto organizzativo delle unioni di comuni, per violazione:

- dell’art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto, in base al diritto costituzionale vigente, lo Stato non ha una competenza generale in materia di ordinamento degli enti locali, potendo intervenire solo nei limiti di quanto consentito dalla disposizione costituzionale appena citata, quindi solo per disciplinare organi di governo, funzioni fondamentali e legislazione elettorale dei soli enti locali costituzionalmente necessari, cioè comuni, province e città metropolitane, e fatte salve altre “incursioni” nell’ordinamento degli enti locali che siano legittimate da altri titoli di intervento, che nella specie non ricorrono.

Illegittimità costituzionale dell’**art. 1, comma 130, della legge n. 56 del 2014**, concernente il procedimento di fusione tra comuni, per violazione:

- dell’art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto le disposizioni che riguardano il procedimento di fusione non sono in alcun modo legittimate dalle competenze statali in materia di ordinamento degli enti locali che sono limitate alle funzioni fondamentali, agli organi di governo, e alla legislazione elettorale di comuni città metropolitane e province, dovendosi dunque ritenere che il procedimento di fusione pertiene senza residui, alla potestà legislativa residuale regionale ex art. 117, quarto comma, Cost.;
- dell’art. 133, secondo comma, Cost., in quanto le prescrizioni ivi previste contrastano con il procedimento disciplinato da tale norma costituzionale.

Illegittimità costituzionale dell’**art. 1, commi 117, 124 e 130, della legge n. 56 del 2014**, che disciplinano vari aspetti dell’esercizio della potestà statutaria da parte dei comuni frutto di fusione, per violazione:

- dell’art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto lo Stato non dispone di alcuna competenza in grado di legittimare tali norme, non rientrando la disciplina della potestà statutaria comunale nell’ambito della potestà esclusiva di cui alla sopracitata lett. p), né in alcun altro ambito affidato alla legislazione statale.

Illegittimità costituzionale dell’**art. 1, comma 133, della legge n. 56 del 2014**, ai sensi del quale «i comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall’istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l’omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore», nella parte in cui riguarda anche funzioni ricadenti in materia di competenza residuale regionale, per violazione:

- dell’art. 117, secondo comma, lett. p), e quarto comma, Cost., in quanto l’unico titolo che lo Stato ha per dettare norme simili è la possibilità di porre principi fondamentali in materie di competenza concorrente, non valendo al riguardo le competenze al medesimo attribuite dalla citata lett. p), e risultando dunque prive di titolo ove riferite a funzioni ricadenti in materie di competenza regionale residuale.

Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 17, 81 e 83, della legge n. 56 del 2014, che prevedono l'esercizio del potere sostitutivo straordinario in caso di mancato tempestivo esercizio della potestà statutaria delle province e delle città metropolitane, per violazione:

- degli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., in quanto il mancato tempestivo esercizio dell'autonomia statutaria da parte degli enti di autonomia in questione mai può provocare danni tanto gravi agli interessi che l'art. 120, secondo comma, Cost., è volto a tutelare, ed in particolare quello dell'unità giuridica, poiché l'assetto delle Città metropolitane e delle Province è tanto analiticamente disciplinato proprio dalla legge n. 56 del 2014, che l'eventuale mancanza dello statuto di autonomia darebbe solo luogo a qualche inconveniente, ma a nulla di più; degli artt. 117, secondo comma, lett. p), quarto comma, e 120, secondo comma, Cost., in quanto previsioni volte a garantire, con un potere sostitutivo straordinario del Governo, obblighi imposti in violazione di norme costituzionali (cfr. supra, n. 8);
- degli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., nella misura in cui le norme indicate consentono l'intervento sostitutivo in ogni caso, senza aver riguardo per le peculiarità delle concrete circostanze, che possono essere anche molto diverse l'una rispetto all'altra, anche in considerazione del fatto che la potestà statutaria, ovviamente, si presta ad un esercizio frazionato nel tempo.

Incostituzionalità dell'art. 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014, nella parte in cui dispone che «la regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91», e che «decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131», per violazione:

- degli artt. 3, primo comma, 117, terzo e quarto comma, Cost., 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., in quanto la norma, essendo volta a garantire con un potere sostitutivo straordinario il sistema previsto dal precedente comma 91, come si è visto (cfr. supra, n. 10) incostituzionale poiché prevede meccanismi di allocazione di funzioni amministrative ricadenti in

materie regionali, nonché poiché volta a determinare effetti uniformi tra tutti i diversi enti di area vasta in contrasto con i principi di eguaglianza-ragionevolezza e differenziazione, è a sua volta gravata dalle medesime incostituzionalità, non essendo inoltre tale potere sostitutivo straordinario giustificato da alcuno dei presupposti legittimanti indicati nella relativa disposizione costituzionale.

Si reputa, pertanto, necessario promuovere impugnazione in via principale dinanzi alla Corte Costituzionale avverso la citata disposizione.

Si ritiene, altresì, di affidare l'incarico difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti;

(Valore della controversia: straordinaria importanza; Settore di Spesa: Enti Locali)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.225,60, comprensiva di Cpa e Iva, sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 15.226,60 cpa e IVA inclusi, per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato;
- € 1.000,00 (importo presumibile) per spese vive da rimborsare al professionista esterno.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 4.567,98 IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di impugnare in via principale la legge n. 56 del 7 aprile 2014 dinanzi alla Corte Costituzionale e conferire il mandato difensivo al Prof. Avv. Marcello Cecchetti;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1145

Cont. n. 5/14/LO (Regione Puglia c/ B.D. + R. N. Cont. n. 646/10/CE (Regione Puglia c/ Srl Al.T.). Ratifica nomina consulente tecnico di parte.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, Responsabile del Procedimento, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia è parte in vari giudizi, pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa e penale, concernenti attività autorizzative di competenza del Servizio Energia ed aventi come controparti le società del gruppo a vario titolo riconducibili al sig.D.B.

Nell'ambito di tali procedimenti è emersa l'esigenza di accertamenti tecnico-contabili tesi a garantire il miglior esercizio, da parte della Regione, del proprio diritto di difesa.

In particolare, nell'ambito del giudizio di risarcimento del danno pendente dinanzi al Consiglio di Stato, n. 9955/2010, si è reso necessario un esame

tecnico contabile connesso alle operazioni di verifica disposte dal Giudice.

Inoltre, con deliberazione di GR n. 154 del 19.2.2014 si è disposta la costituzione di parte civile dell'Ente nel procedimento penale n. RG 13312/2011 RGPM 5381/2012 pendente dinanzi al Tribunale di Bari ed inerente a presunti illeciti relativi ad attività di competenza del Servizio Energia. Pertanto, essendosi resi necessari accertamenti tecnico-contabili finalizzati all'esercizio, da parte della Regione, delle prerogative della parte civile nell'ambito del processo penale, in data 24 marzo 2014, è stato conferito incarico di consulenza tecnica ex art. 233 c.p.p. al dott. Massimiliano Cassano, con studio in Bari alla Via Nicolò Putignani n.7, P.E.C. massimilianocassano@legalmail.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari, sez.A con il n.863, professionista altamente qualificato in possesso di specifiche esperienze di consulenza tecnico contabile maturate a supporto dell'Autorità giudiziaria penale.

L'espletamento degli accertamenti in questione implica il possesso di specifiche competenze tecnico contabili e richiede, per la delicatezza delle questioni poste e per l'inerenza delle stesse a fatti di potenziale rilievo penale che ineriscono a comportamenti di personale regionale, l'individuazione di un esperto di provata qualificazione esterno all'organizzazione amministrativa regionale.

A tali fini, il Presidente ha conferito incarico di consulenza tecnica di parte al dott. Massimiliano Cassano, Tale incarico, dunque, va ratificato ed esteso a tutte le procedure autorizzative che vengono in rilievo rispetto all'oggetto dei procedimenti giudiziari d'anziché richiamati, ed in particolare a n. 14 distinti piani economico-finanziari, relativi ad iniziative imprenditoriali di entità oscillante tra 1,1 e 130 milioni di euro, nonché alla situazione patrimoniale ed alla capacità imprenditoriale ed economico-finanziaria delle società proponenti.

L'onorario può essere determinato alla luce dei criteri fissati dall'art. 2 del DPR 27.07.1988, n. 352, come modificato dal DPR 30/05/2002 n°115, sul Valore della Consulenza Tecnica che comporta l'esame di consistente documentazione per più annualità relativa a società oltre a persone fisiche, nonché documentazione bancaria ed atti della PG ed attività delegate. La quantificazione del compenso viene operata in considerazione dell'oggetto degli accertamenti da svolgere, tenendo conto,

come riferimento, del valore ex articolo 2 della legge 8/7/1980 n°319, come integrata dal DPR 27/7/88 n. 352, modificato dal DM 30/5/2002, ed alla luce dei principi sanciti da Corte di Cassazione, n. 128/2005. La modalità di computo è riferita ai PEF esaminati ed alle prestazioni di consulenza, ricerca di elementi e documenti, assistenza e supporto che il CTP ha prestato e presterà nella vicende giudiziali pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo e presso la A.G. penale.

In applicazione dei suindicati criteri, il compenso del CTP andrebbe quantificato in una somma oscillante tra un minimo di € 5.116,32 ed un massimo di € 10.256,34 per ognuna delle quattordici posizioni e procedure in esame.

Si è di contro convenuta con il professionista la corresponsione di un corrispettivo pari ad € 3.215,00 per ogni posizione e procedura, per un corrispettivo di € 45.000 oltre IVA e Contributo Previdenziale, per un totale di 57.096,00 comprensivo di spese.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad **€. 57.096,00** è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- euro 57.096,00 inclusa IVA e contributo cassa nazionale Dottori Commercialisti quale compenso professionale pattuito con il professionista officiato comprensivo di eventuali spese vive da rimborsare;

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 20.000.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, sottoscritte dal responsabile del procedimento e dall'avvocato coordinatore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di nominare consulente tecnico di parte nelle controversie indicate in narrativa il dott. Massimiliano Cassano;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2014, n. 1150

Cont. 371/14/LO Costituzione di Parte Civile nel procedimento penale n. 5533/09 R.G.NR. e n. 86/10 r.g. G.I.P. - Tribunale di Lecce - a carico di B.G. altri. Estensione procura speciale. Nomina procuratore e difensore esterno avv. Salvatore Ruberti.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

il Presidente della G.R. ha nominato quale difensore della Regione Puglia l'Avv. Antonella Loffredo, legale interno, per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 5533/09 r.g.nr. e n. 86/10 r.g. G.I.P.

In considerazione del particolare interesse che riveste la questione oggetto di giudizio, si ravvisa, tuttavia, necessario estendere il suddetto mandato anche all'Avv. Salvatore Ruberti, legale esterno;

l'Avv. Ruberti rinuncia ad ogni compenso, in virtù del prestigio derivante dall'espletamento dell'incarico. (Valore della controversia: particolare interesse);

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i_

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale, attesa la rinuncia alle competenze professionali del legale officiato.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

Vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di estendere il mandato all'Avv. Salvatore Ruberti nel procedimento indicato in epigrafe;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1155

Cont. n. 12146/02/P.GR. - TAR PUGLIA Bari - LEONE Giuseppe c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 125 del 25/02/2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente agli avv.ti Luciano Ancora, Francesco Paparella e Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 2953/10 resa dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 28.07.2010 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 1.728,21;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora alla somma complessiva di € 1.290,82 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 1.290,82, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 1.290,82, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.290,82 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.290,82, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 1.290,82 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Luciano Ancora, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1156

Cont. n. 2825/03/GR. - TAR PUGLIA Lecce - COMUNE DI NARDO' c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1719 del 21/11/2003 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente agli avv.ti Luciano Ancora, Francesco Paparella e Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 1070/03 resa dal TAR Puglia Lecce, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 28.02.2010 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 8.528,01;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora alla somma complessiva di € 3.557,12 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.557,12, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.557,12, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.557,12 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.557,12, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.557,12 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Luciano Ancora, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1157

Cont. n. 3634/03/GR. - TAR PUGLIA Bari (cautelare marito) - COMUNE DI TERLIZZI c/ REGIONE PUGLIA. Competenze Avv. Luciano Ancora. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 260 del 15/03/2004 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente agli avv.ti Luciano Ancora, Francesco Paparella e Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva con ordinanza n. 816 del 10.11.03 resa dal TAR Puglia Bari, l'Avv. Luciano Ancora, esaurita l'attività, con nota del 28.02.2010 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 5.709,60;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Luciano Ancora alla somma complessiva di € 5.709,60 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 5.709,60, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Luciano Ancora;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 5.709,60, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 5.709,60 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Luciano Ancora, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.709,60, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 5.709,60 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Luciano Ancora, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2014, n. 1158

Cont. n. 3305/02/CO. - Consiglio di Stato - REGIONE PUGLIA c/ SANITAS s.n.c. Competenze Avv. Pietro Quinto. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

con deliberazione n. 1255 del 30/09/2002 la G.R. ha ratificato, il mandato conferito in via d'urgenza dal Presidente all'avv. Pietro Quinto per rappresentare e difendere la Regione Puglia nel giudizio in oggetto indicato;

il procedimento di cui sopra si concludeva positivamente per l'Amministrazione regionale con sentenza n. 2797 del 09.06.08 resa dal Consiglio di Stato, l'Avv. Pietro Quinto, esaurita l'attività, con nota del 09.10.2008 chiedeva alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettanti, allegando nota specifica per un importo complessivo di € 6.776,52;

l'esito dell'istruttoria preliminare, già svolta, del procedimento di liquidazione, ha determinato l'ammontare delle competenze professionali spettanti all'Avv. Pietro Quinto alla somma complessiva di € 3.016,58 (al lordo delle ritenute);

si rende necessario, pertanto, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, nonché alla variazione compensativa del bilancio per tale importo, in complessivi € 3.016,58, demandando all'Avv. Coordinatore l'adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell'atto di impegno e liquidazione relativo alle competenze professionali dovute all'Avv. Pietro Quinto;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad € 3.016,58, ed alla connessa variazione del bilancio 2014;

alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. Dicembre 2002 n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 3.016,58 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Pietro Quinto, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corri-

spondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 3.016,58, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312;

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97 art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3251 del 28.07.1998;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;



A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di € 3.016,58 provvedendo al finanziamento di detta spesa complessiva, a titolo di competenze professionali in favore dell'Avv. Pietro Quinto, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974

S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza